



CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

Settore Tecnico
Sportello Unico per le Attività Produttive

AVVISO PUBBLICO
MISURE STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI PROSSIMITÀ' IN LOCALI CON VETRINA E
MICROIMPRESE ARTIGIANE AD IMPATTO LOCALE DEL COMUNE DI BONDENO A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID 19

ENTE CONCEDENTE: Comune di Bondeno, 44012 Bondeno (FE), Piazza Garibaldi n. 1. - Tel. 0532/899226 - Fax. 0532/899270; Posta certificata: comune.bondeno@pec.it - sito internet: www.comune.bondeno.fe.it

Art. 1 – FINALITÀ' DELL'INIZIATIVA

Il Comune di Bondeno ha stanziato risorse al fine di mitigare gli effetti negativi sul sistema imprenditoriale locale causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, emergenza che aggrava le non rosee condizioni economiche e sociali determinate dagli eventi sismici accaduti nel maggio del 2012.

Per fare ciò ha avviato un confronto con i principali attori territoriali per fare sistema perché è interesse pubblico promuovere lo sviluppo ed il sostegno della propria comunità anche attraverso il sostegno delle attività ad impatto locale.

La scelta delle attività di prossimità e delle microimprese artigiane ha come obiettivo condiviso principale quello di consentire la continuità, la ripresa e lo sviluppo del sistema economico locale in questa difficile fase adottando misure eccezionali e straordinarie di sostegno. Ma è innegabile che con ciò si contrasta anche il fenomeno della dismissione degli usi commerciali nei contesti urbani, si preserva il senso di comunità e si promuove il ritorno a normali condizioni di vita sociale ed economica.

Art. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28/10/2021 sono stati approvati i requisiti, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie a sostegno delle attività economiche, che di seguito saranno meglio individuate, più direttamente interessate dalle misure restrittive adottate per il contenimento del Covid-19.

La dotazione finanziaria stanziata dal Comune per il presente Avviso per la suddetta finalità ammonta a € 96.333,43 e l'assegnazione delle risorse avverrà a fondo perduto fino ad esaurimento del fondo.

I contributi saranno concessi a seguito della pubblicazione del presente Avviso approvato con determinazione dirigenziale n.del/...../2021.

Il Comune si riserva la possibilità di riaprire il termine per la presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili, o di rifinanziare in caso di esubero domande.

Art. 3 – REQUISITI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi le attività di seguito riportate:

- 1) imprese esercenti la propria attività di prossimità in locali aperti al pubblico con accesso e vetrine poste al piano terra.

Sono **esclusi** i liberi professionisti iscritti in apposito albo, le banche, le attività finanziarie e assicurative, le farmacie (legge 2 aprile 1968, n. 475), i centri massaggi di benessere, le medie e le grandi strutture di vendita al dettaglio di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., le attività industriali;

2) **microimprese¹ artigiane** in sede fissa regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane

Per ottenere i contributi i richiedenti devono, alla data di **presentazione della domanda di agevolazione, possedere i seguenti requisiti:**

a) essere iscritte al **Registro Imprese** presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b) avere **unità locale/produttiva insediata nel comune di Bondeno;**

c) essere **attive** e solo nel caso di nuove imprese essere attive entro il 15/12/2021;

d) svolgere esclusivamente **attività "di prossimità" (o locali) non in concorrenza sul mercato internazionale²**; in particolare non sono ammissibili attività che siano parte di una catena o sfruttino reti internazionali;

e) aver registrato un **calo di fatturato³** nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019; ovvero, a prescindere dal fatturato, che siano state attivate nel periodo dal 01/01/2021 al 15/12/2021;

Art. 4 – CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dall'ammissione al contributo le imprese che alla data di presentazione della domanda:

1. risultino morose nei confronti del Comune di Bondeno;
2. non risultino in regola con gli adempimenti previsti con riferimento alle denunce al competente SUAP;
3. siano state protestate negli ultimi due anni;
4. siano sottoposte a procedure concorsuali o in liquidazione;
5. abbiano in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con il Comune di Bondeno, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012;
6. abbiano relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, L. n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
7. non risultino in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze (DURC o eventuali Casse di Previdenza); per le imprese per le quali il "DURC non è effettuabile" verrà richiesta, se non già consegnata all'atto della domanda, una dichiarazione che la stessa non ha lavoratori dipendenti o collaboratori parasubordinati iscritti alla gestione separata.
8. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
9. non siano in regola con le disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
10. tutti i soggetti che non hanno i requisiti di cui al precedente art. 3.

Ogni modifica e/o variazione inerente i suddetti casi di esclusione intervenuta dopo la presentazione della domanda e fino alla erogazione del contributo, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune, a cura dell'impresa richiedente, per le successive verifiche e valutazioni e per gli eventuali provvedimenti.

Art. 5 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

E' previsto un contributo BASE VARIABILE minimo pari ad euro 750,00 (settecentocinquanta/00) e massimo pari ad euro 1.200,00 (milleduecento/00).

Inoltre è prevista l'assegnazione di una PREMIALITA' aggiuntiva in uno dei seguenti casi:

- Nuove **imprese** (ovvero costituite a partire dal 01/01/2021) - € 3.000,00
- **Subentro o ricambio generazionale**⁴ su attività esistente - € 500,00.

Le premialità non sono cumulabili e sarà possibile effettuare **una sola domanda** per ciascuna impresa.

Il contributo spettante in via definitiva verrà calcolato in base al numero di domande ammissibili pervenute nei termini previsti. Si procederà alla valutazione formale in ordine di arrivo delle domande, imputando man mano le premialità e calcolando l'importo del contributo BASE VARIABILE sul totale delle domande finanziabili pervenute. Verrà generata una graduatoria pubblica che individuerà:

- imprese ammissibili e finanziate;
- imprese ammissibili e non finanziate per esaurimento fondi;
- imprese non ammesse per mancanza di requisiti o rientranti nelle cause di esclusione previste dall' Avviso;

Con l'introduzione dell'articolo 10 bis DL 137/2020 in vigore dal 25/12/2020, viene prevista l'espressa esclusione per legge dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza Covid-19 dalla tassazione ai fini delle imposte sui redditi e pertanto **non viene applicata la ritenuta al 4% di cui all'articolo 28 DPR 600/1973.**

Art. 6 REGIME D'AIUTO E CUMULABILITA'

Atteso che affinché il contributo sia definibile quale Aiuto di Stato devono verificarsi contestualmente le seguenti quattro condizioni:

1. che la fonte delle risorse sia pubblica;
2. che ci sia un vantaggio per le imprese o comunque per dei soggetti che svolgono attività di impresa;
3. che l'aiuto falsi la concorrenza;
4. l'aiuto produca effetti distorsivi sugli scambi tra Stati membri.

In considerazione della modicità dell'importo e soprattutto delle caratteristiche dei destinatari (come specificato nell'art.3), il contributo una tantum previsto dal presente Avviso non si configura quale Aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Si precisa, inoltre, che tale "indennità una tantum" – costituendo un ristoro di modico importo ai danni subiti a causa della pandemia e la precipua finalità del contributo - non sarà soggetta a rendicontazione da parte dei beneficiari e lo stesso è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto. Per quanto innanzi, non occorre procedere alla registrazione di tali contributi nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità previsti a carico dell'Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 12 della Legge 241/1990 e dei soggetti percettori, ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124/2017.

Art. 7 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo, da riprodurre in formato .PDF, dovrà essere sottoscritta con firma autografa o digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ed essere trasmessa esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo PEC del Comune di Bondeno: comune.bondeno@pec.it indicando quale oggetto del messaggio: "RICHIESTA CONTRIBUTI COVID-19 ATTIVITÀ".

La domanda dovrà essere inviata a partire dalle ore 00:00 del 05/11/2021 e dovrà pervenire entro le ore 24:00 del giorno 25/11/2021;

Ogni messaggio non potrà contenere più di una domanda, né allegati in formato .zip

E' esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l'inammissibilità della domanda. Le domande inviate anzitempo o oltre il termine sopra stabilito non saranno altresì prese in considerazione.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, indipendentemente dal numero di unità operative, sedi locali, agenzie o filiali.

E' ammessa la trasmissione della domanda da parte di un **soggetto intermediario** al quale dovrà essere conferita, da parte dell'impresa richiedente, apposita procura speciale (reperibile tra la modulistica dell'Avviso), con le modalità di cui all'art. 38, comma 3bis, del D.P.R. 445/2000.

In tal caso dovrà essere allegato il modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e copia del relativo documento d'identità in corso di validità, e firmato con firma digitale valida dell'intermediario.

Le domande prive della sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante del richiedente o della procura speciale, come prevista dal precedente capoverso, saranno considerate inammissibili.

La presente domanda per ottenere dei contributi a fondo perduto, destinati a categorie di soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché danneggiati a seguito dell'epidemia da Covid-19, è **esente dall'imposta di bollo** come chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 37 dell'11 gennaio 2021, rientrando nel campo di applicazione di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 "domande per il conseguimento di sussidi".

A pena di esclusione, la domanda relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

- modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.comune.bondeno.fe.it alla Sezione "Bandi vari", compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto contenente le dichiarazioni di cui al precedente art. 3 e 4;
- copia del documento di identità personale in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente, qualora la domanda e le dichiarazioni non vengano firmate digitalmente dallo stesso titolare/legale rappresentante;
- *(per le domande trasmesse tramite intermediario)* procura speciale, compilata e sottoscritta dalle parti e copia del documento di identità personale in corso di validità del delegante;
- *(per chi non è soggetto a DURC)* dichiarazione di esenzione DURC compilata e sottoscritta con apposta firma digitale/autografa corredato di un documento di identità valido;
- *(per i cittadini stranieri, extra UE)* copia del permesso o carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente.

E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite il quale verranno, pertanto, gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura, va, pertanto, indicato sul modulo di domanda l'indirizzo PEC dell'intermediario.

Il Comune di Bondeno non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o caso fortuito.

Si raccomanda, in tutti i casi, di verificare tempestivamente l'accettazione dell'invio e l'avvenuta effettiva consegna da parte del sistema. Si precisa, al riguardo, che le comunicazioni di accettazione e di effettiva consegna del messaggio inviato, generato dal sistema di Posta Elettronica Certificata, non attestano in alcun modo comunicazione di accoglimento della domanda di contributo.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

Il Comune di Bondeno è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Art. 8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Le domande saranno finanziate secondo l'ordine di presentazione della domanda. Per ordine di presentazione delle domande si intende l'ordine cronologico di arrivo delle stesse sulla Posta Elettronica Certificata del Comune, corrispondente all'orario di arrivo (ora/minuto/secondo).

L'istruttoria sarà effettuata dal servizio SUAP verificando la completezza e la regolarità delle dichiarazioni, nonché, il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo.

L'ammissione al contributo è condizionata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità (rif. art. 3) e delle condizioni di esclusione di cui all'art. 4.

Ai fini dell'ammissione l'istruttoria è finalizzata a verificare:

- il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della domanda;
- la sussistenza dei requisiti dell'impresa richiedente (da visura camerale in rif. ai punti a), b) e c) dell'art. 3 del presente Avviso);
- la regolarità del DURC.

L'inesistenza delle condizioni di esclusione (rif. art. 4) dichiarate verrà verificato su un campione corrispondente al 10% delle imprese richiedenti, così come i punti d) ed e) dell'art. 3.

Trattandosi di misura straordinaria una tantum, il sostegno economico sarà erogato sulla base delle dichiarazioni prodotte dal richiedente, fatti salvi gli esiti dei controlli effettuati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Nel corso dell'istruttoria, potranno essere richieste integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando all'impresa interessata un termine perentorio, indicato nella relativa comunicazione di richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammessa al contributo.

Al termine dell'istruttoria verrà formulata la graduatoria finale che conterrà:

- l'elenco delle domande ammesse e finanziabili;
- l'elenco delle domande ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse a disposizione;
- l'elenco delle domande non ammesse.

La graduatoria sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale e sarà pubblicata sul sito internet del Comune.

Le domande "ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" potranno essere successivamente finanziate, nel caso in cui si liberino risorse o vengano integrate le stesse con ulteriori risorse. In tal caso, con determinazione dirigenziale si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria, alla concessione del contributo.

Per tali domande non finanziate in prima istanza il contributo verrà assegnato nella misura già determinata ad esclusione della premialità fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 9 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione ed erogazione del contributo avverrà al termine delle verifiche di cui all'art. 3.

Il Comune potrà richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della richiesta di contributo; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la revoca del contributo.

Il termine per la liquidazione del contributo è di 90 giorni dal ricevimento della richiesta di contributo.

Art. 10 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

Le imprese beneficiarie sono obbligate:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste;
- b) a rimanere attive fino alla data della liquidazione del contributo;
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- d) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente eventuali variazioni relative alle dichiarazioni presentate scrivendo all'indirizzo di posta elettronica del Comune comune.bondeno@pec.it.

Art. 11 – ISPEZIONI E CONTROLLI

Ai fini della conferma o revoca del contributo concesso alle imprese beneficiarie, Il Comune di Bondeno può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, oltre a quelli già previsti a campione in rif. all'art. 8.

Tali controlli sono finalizzati a verificare:

- il rispetto degli obblighi previsti;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari;
- la conformità agli originali dei documenti forniti.

In caso di dichiarazione sostitutiva errata perché riconducibile a mero errore materiale e che sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, è invitato a presentare eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione in merito al procedimento in corso trasmessa a mezzo PEC.

In caso di comprovata dichiarazione mendace il contributo concesso viene revocato. E' fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

Nel caso in cui il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

1. mancato rispetto degli obblighi nei termini previsti dal precedente art. 10;
2. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
3. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 8 e all'art. 11 per cause imputabili al beneficiario;
4. esito negativo dei controlli di cui all'art. 8 e all'art. 11.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dal Comune dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Tecnico del Comune di Bondeno.

Art. 14 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il Comune di Bondeno informa i partecipanti all'Avviso sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

Premessa - Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bondeno, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il **Comune di Bondeno**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con **sede in Bondeno, Piazza G. Garibaldi, 1, c.a.p. 44012**. Al fine di semplificare le modalità di inoltrare e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare eventuali richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Bondeno, e-mail: urp@comune.bondeno.fe.it, pec: comune.bondeno@pec.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali - Il Comune di Bondeno ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) **l'Avvocato Andrea Camata**, e-mail: andrea.camata@studiocamata.it, pec: andreacamata@pec.it.

Responsabili del trattamento - Il Comune di Bondeno può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento - I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Bondeno per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento, non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per finalità di natura istituzionale e pubblicistica e, comunque, connesse all'esercizio di pubblici poteri, per adempimenti di natura precontrattuale, contrattuale, legale e contabile, per le comunicazioni di servizio e per la gestione dei reclami. I dati personali sono utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento del procedimento con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa, ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Avviso, la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 143 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere la concessione del contributo richiesto.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti

informatici, ed è svolto dal personale del Comune di Bondeno per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Ai sensi dell'art. 15 e seguenti del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i propri diritti mediante comunicazione da trasmettere alla casella di posta elettronica certificata comune.bondeno@pec.it ;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it .

Art. 15 – INFORMAZIONI GENERALI

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bondeno fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda, e sul sito istituzionale Internet nella Sezione "Bandi vari" unitamente alla modulistica di presentazione della domanda di contributo e alla determinazione dirigenziale n. del .../.../2021.

Per eventuali informazioni:

Sportello Imprese - ogni martedì dalle ore 9.30 alle ore 16.30 (tel. 0532 899227)

Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (tel. 0532 899226)

Bondeno (Fe),

Documento firmato digitalmente
Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Maria Orlandini

NOTE ESPLICATIVE

*1- Per la definizione di Microimpresa si rimanda alla definizione comunitaria di PMI Allegato I del Regolamento UE 651/2014. In sintesi nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce **microimpresa l'impresa che:***

a) ha meno di 10 occupati;

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari. Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale. Per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

2- In riferimento ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, punti 1) e 2), requisito d) si precisa che non sono ammissibili attività che siano parte di una catena o sfruttino reti internazionali, dal momento che l'attività ammissibile non deve incidere sugli scambi tra Stati membri.

3- Per calo di fatturato s'intende l'importo netto del volume d'affari, come meglio specificato nella nota 1, rispettivamente alle attività svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

4- Per subentro o ricambio generazionale si intende il proseguimento della titolarità dell'attività mediante contratto il quale può avere la forma di scrittura privata autenticata da notaio o di atto notarile; può trattarsi di compravendita, affitto d'azienda, donazione, successione (mortis causa).